



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'1 dicembre 2020 con 47 voti favorevoli:

LEGGE COSTITUZIONALE 3 DICEMBRE 2020 N.2

MODIFICA DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N.144 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE – ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO. ISTITUZIONE, DEFINIZIONE E RESPONSABILITÀ

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e sue successive modifiche)

1. Il quinto comma dell'articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e sue successive modifiche è così modificato:

“L'azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l'azione di responsabilità civile. I Giudici per l'azione di responsabilità civile sono inoltre competenti a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente recusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e sue successive modifiche)

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e sue successive modifiche è così modificato:

“L'azione di responsabilità civile dei magistrati viene esercitata avanti i Giudici per l'azione di responsabilità civile, nominati due per il primo grado, uno per l'appello e uno per la terza istanza, con i relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, recusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari.”.

Art. 3

(Disposizioni di Coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge in cui si fa riferimento alla nomina, alle funzioni, ai poteri dei sei giudici per la responsabilità civile dei magistrati queste devono intendersi riferite al numero di giudici per la responsabilità civile dei magistrati previsto ai sensi della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini